

Tribunale di Genova

Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di lavoro.

In vigore dall'1.1.2023 – art. 35 d. lgs. 149/2022.

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

A. I casi di trattazione scritta.

Si ritiene che la disciplina della trattazione scritta, sostitutiva dell'udienza di trattazione orale della causa, sia compatibile con il rito del lavoro.

La sezione la adotterà in presenza dei presupposti del primo comma ed essenzialmente per la discussione, istruttoria o di merito, che possa avvenire senza necessità di presenza delle parti.

La prima udienza di trattazione delle cause di cognizione ordinaria, siano queste di lavoro o di previdenza, non sarà di regola sostituita dalla trattazione scritta.

B. La richiesta congiunta di trattazione scritta da parte dei difensori.

In linea tendenziale tale richiesta dovrà essere accolta.

Qualora, nonostante l'istanza congiunta, ravvisi esigenze che richiedano la trattazione orale e/o la presenza delle parti (ad esempio per avere chiarimenti specifici) il giudice dovrebbe, in ossequio alla lettera della legge, comunque assecondare l'istanza medesima. Per evitare conseguenze paradossali – come ad esempio la fissazione successiva di una nuova udienza – contrarie agli obiettivi di speditezza e economicità processuali perseguite dalla norma, in questi soli casi il giudice può discostarsi motivatamente dalla richiesta congiunta, fissando o tenendo ferma l'udienza in presenza.

Pertanto, ferma restando la regola di legge, la sezione si riserva di dissentire dall'istanza congiunta, se il giudice ritenga incompatibile la trattazione scritta con gli adempimenti ancora da assumere.

C. La modalità della sostituzione dell'udienza in presenza con la trattazione scritta.

Quando decida di procedere con trattazione scritta, il giudice “*dispone la sostituzione*” dell'udienza con la trattazione cartolare e assegna termine alle parti per il deposito delle note scritte. Il giorno stabilito per il deposito coincide col *dies a quo* del termine di 30 giorni per il deposito del suo provvedimento (sentenza o ordinanza).

Ai fini della migliore salvaguardia del contraddittorio e dell'ottimale approfondimento delle questioni di trattare, il giudice può assegnare in taluni casi – segnatamente nelle discussioni relative a procedimenti cautelari, d'urgenza o paracautelari – termini differenziati che consentano alle parti di replicare utilmente alle difese avversarie.